

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento, risulta documentalmente provato il danno patrimoniale subito dagli attori, e l'entità dello stesso, peraltro mai contestati da controparte.

In ordine alla responsabilità: il fatto è stato descritto, già nell'atto di citazione, soltanto dalla parte convenuta, fatto mai contestato da parte convenuta: la responsabilità è da attribuirsi allo amministratore del condominio nella sua qualità di legale rappresentante del condominio medesimo. In quanto tale è chiamato a risponderne

P.Q.M.

Il giudice di Pace definitivamente pronunciando,

— accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta nella causazione del danno patrimoniale subito dai condomini;

— condanna, ai sensi degli artt.2043 c.c, il Condominio [redacted] in nome del rappresentate legale pro tempore sig. [redacted] a corrispondere agli attori [redacted] la somma di euro 946,10, oltre interessi legali, dalla data fino al saldo effettivo;

— condanna il Condominio di [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] in qualità di amministratore del condominio citato, a rifondere le spese legali sostenute dagli Attori, che in via equitativa vengono liquidate in euro 1659,30, di cui euro 232,00 per spese, euro 377,00 per diritti ed euro 950 per onorari, oltre a IVA e CPA come per legge:

— dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti per legge.

Milano 28 maggio 2009

Il giudice di Pace
GIUDICE DI PACE
Dessa Laura Castellani

La presente sentenza è
stata resa pubblica median-
te deposito in cancelleria
oggi 24 FEB. 2010

IL CANCELLIERE B3
(Graziana DE DONNO)